

Direzione: SERVIZIO COORDINAMENTO ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Area: AREA STRUTTURA AMM.DI SUPP. AL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MIS.
RESTRITTIVE DELLA LIB. PERSONALE E AL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00373 del 22/04/2022

Proposta n. 726 del 11/04/2022

Oggetto: *Presenza annotazioni contabili*

Revoca determinazione 28 febbraio 2022, n. A00201. Adozione nuovo schema di convenzione tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e l'Istituto di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo". Impegno di spesa.

Proponente:

Estensore	MATTEO BONI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BONI MATTEO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	MESSALE MASSIMO	_____firma digitale_____
Direttore	LO FAZIO AURELIO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Responsabile Finanziario		_____

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 726 del 11/04/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
			nto		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000U0C015	2022	50.000,00	01.03 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI A.C. JEMOLO

Oggetto: *Revoca determinazione 28 febbraio 2022, n. A00201. Adozione nuovo schema di convenzione tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e l'Istituto di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo". Impegno di spesa.*

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, comma 2, 24, 53 e 55;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 9, con cui, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 21, al sottoscritto dott. Aurelio Lo Fazio è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Coordinamento organismi di controllo e garanzia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 7 con cui, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 19, al dott. Massimo Messale è stato conferito l'incarico di dirigente della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza", di seguito "Struttura", istituita nell'ambito del servizio "Coordinamento organismi di controllo e garanzia";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 12, con cui la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, di seguito "Garante";

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della l.r. 38/2002, a termini del quale tra le funzioni svolte dal Garante figura la promozione della "... *formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e*

di curatela ...” (co. 1, lett. e));

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) “...*presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali ... per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari...*”;
- tra gli interventi che la Regione sostiene e promuove ai sensi della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo) rientra anche la “... *organizzazione di corsi di formazione per gli educatori in generale volti a garantire l’acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un’efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web” (art. 2, co. 3, lett. c));*
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec (2018)8 riconosce che la giustizia riparativa “... *richiede competenze specifiche, codici di buone prassi e formazione accreditata*”;
- è interesse della Garante, in coerenza con le funzioni di sua competenza, promuovere la realizzazione di attività formative per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati e per tutori volontari degli altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile, oltre che di attività di ricerca e studio e di pubblicazioni connesse alle attività stesse;

VISTO il decreto della Garante 4 aprile 2022, n. 2, con cui la stessa, in riferimento al sottoscritto:

- formula l’indirizzo di procedere alla stipula di una convenzione con l’Istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, ente pubblico dipendente dalla Regione istituito con legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, per il seguito rispettivamente “Convenzione” e “Istituto regionale”, finalizzata allo svolgimento di un’attività di collaborazione, d’interesse comune, consistente nella progettazione, organizzazione e realizzazione di attività formative per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, per tutori volontari di altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e altri comportamenti devianti legati alla adolescenza nonché nello svolgimento di attività di ricerca e studio e nella produzione di pubblicazioni concernenti le attività stesse;
- demanda ogni adempimento successivo e consequenziale alla stipula della Convenzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 15;

VISTI, in particolare, della l.r. 40/1987, gli articoli 2, 3 e 17, a tenore dei quali l'Istituto regionale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, promuove e organizza convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale, cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario, pubblica volumi e periodici, promuove e organizza ogni utile iniziativa scientifico-culturale, organizza corsi di preparazione ai concorsi per l'accesso alle professioni forensi e alle carriere giudiziarie e, più in generale, svolge diversificate attività formative nell'ambito della propria *mission* istituzionale;

CONSIDERATO CHE:

- il Garante e l'Istituto regionale possiedono un interesse pubblico, diretto, attuale e corrispondente alle rispettive finalità istituzionali, a stipulare la Convenzione, che si configura, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/1990, come un accordo tra amministrazioni pubbliche diretto a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di interesse comune di cui al decreto della Garante n. 2/2022;
- la Convenzione non rientra, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto: regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti; implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute; non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. Delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567);
- più esattamente, sempre con riferimento all'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016, alla Convenzione non si applica il decreto legislativo stesso in quanto conclusa “*esclusivamente*” tra due amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto di “... *tutte le seguenti condizioni*:
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;*

DATO ATTO della corrispondenza intercorsa tra la Struttura e la direzione dell'Istituto regionale e, in particolare, della nota acquisita al prot. CRL RU 8613.I. del 6 aprile 2022, con cui quest'ultima esprimeva la condivisione dello schema di convenzione, comprensivo dell'Allegato A allo stesso (contenente il piano dei costi per le attività formative previste) – di seguito, unitamente, “Schema di Convenzione” – trasmesso dalla Struttura e allegato alla

presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA determinazione 28 febbraio 2022, n. A00201 (Approvazione Schema di Convenzione con l'Istituto di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo per lo svolgimento di attività di collaborazione per la realizzazione dei corsi di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, tutori volontari per minori presenti sul territorio regionale, curatori, esperti in giustizia riparativa bullismo e cyber-bullismo), con cui è stato approvato uno schema di convenzione tra il Garante e l'Istituto regionale contenente la disciplina di attività sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al decreto della Garante n. 2/2022;

CONSIDERATO CHE:

- lo Schema di Convenzione contiene diverse novelle rispetto al corrispondente schema di convenzione approvato con la riportata determinazione n. A00201/2022, che concernono, tra l'altro: la soppressione della formazione di esperti in *cyber-bullismo* e l'aggiunta di quella per esperti in devianza minorile; la ridefinizione dell'atto rispetto alle attività che saranno oggetto della Convenzione; una diversa composizione della prevista Commissione paritetica e di una diversa figura di "Responsabile della Convenzione", conseguente alle recenti modifiche dell'assetto organizzativo del Consiglio regionale e ai connessi nuovi conferimenti di incarichi dirigenziali, con decorrenza dal 1° marzo 2022;
- la determinazione n. A00201/2022 non contiene l'impegno di spesa attraverso il quale assicurare il ristoro delle spese sostenute dall'Istituto regionale per le attività che sono oggetto della Convenzione;
- lo Schema di Convenzione prevede che la sottoscrizione della Convenzione annulli e sostituisca ogni altra convenzione, già stipulata tra il Garante e l'Istituto regionale, che persegua le medesime finalità;

RITENUTO pertanto di dover procedere, per le ragioni indicate nel paragrafo precedente, alla revoca della determinazione n. A00201/2022;

CONSIDERATO i diversi protocolli d'intesa e atti richiamati nello Schema di Convenzione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione dei capitoli di spesa ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 marzo 2022, n. 25 (Variazioni del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

CONSIDERATO che lo Schema di Convenzione prevede (articolo 4, comma 4) "*... che i costi che l'Istituto regionale sostiene nella prima fase di attuazione della presente Convenzione, anche alla luce del piano dei costi per le attività formative di cui all'Allegato A alla stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non possono eccedere l'importo di euro 50.000.00 (euro cinquantamila/zerozero)*";

CONSIDERATO che per gli importi che, in attuazione della Convenzione, il Garante verserà all'Istituto regionale a titolo di ristoro delle spese sostenute da quest'ultimo, non trova applicazione l'IVA, in quanto erogati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e rientranti dunque nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali "*... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione*" (co. 1) e non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito "*... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ... per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi*" (co. 3, lett. b));

RITENUTO pertanto di impegnare, per la realizzazione delle attività previste nella prima fase di attuazione della Convenzione a seguito della sua sottoscrizione, la spesa complessiva di euro 50.000.00 (euro cinquantamila/zerozero), IVA esente, a valere sul capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo

23, comma 1, ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

omissis

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di revocare la determinazione 28 febbraio 2022, n. A00201;

2. di adottare lo Schema di Convenzione, comprensivo dell'Allegato A allo stesso (contenente il piano dei costi per le attività formative ivi previste), allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di impegnare, per la realizzazione delle attività previste nella prima fase di attuazione della Convenzione a seguito della sua sottoscrizione, la spesa complessiva di euro 50.000.00 (euro cinquantamila/zerozero), IVA esente, a valere sul capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza” e di demandare alla stessa ogni successivo e consequenziale adempimento.

Dott. Aurelio Lo Fazio



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "ARTURO CARLO JEMOLO"

E

IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

PER LA REALIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE, DI ATTIVITÀ FORMATIVE PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE, PER CURATORI E PER ESPERTI IN GIUSTIZIA RIPARATIVA, BULLISMO E DEVIANZA MINORILE NONCHÉ DI ATTIVITÀ DI RICERCA/STUDIO E DI PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ STESSE.



L'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” – C.F.: 96154600587, P.IVA: 09503461007 – ente pubblico dipendente dalla Regione istituito con legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (per il seguito, *breviter*, “Istituto regionale”), in persona della dott.ssa Arcangela Galluzzo, cittadina italiana, nata a..... il, C.F.:, nella sua qualità di Direttrice f.f. dell’Istituto regionale (incarico conferitole con Decreto Commissariale 21 giugno 2021, n. 118), domiciliata per la carica presso la sede del medesimo, in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 - 00192.

E

IL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA – C.F. 80143490581 – istituito con legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (per il seguito, *breviter*, “Garante”), in persona del dott. Aurelio Lo Fazio, cittadino italiano, nato a il, C.F.:, nella sua qualità di Direttore del servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia” (incarico conferitogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 9, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 21), domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana 1301 - 00163.

CONSIDERATO CHE

- l’Istituto regionale nell’ambito delle proprie attività istituzionali promuove e organizza convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale, cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario, pubblica volumi e periodici, promuove e organizza ogni utile iniziativa scientifico-culturale, organizza corsi di preparazione ai concorsi per l’accesso alle professioni forensi e alle carriere giudiziarie e, più in generale, svolge diversificate attività formative nell’ambito della propria *mission* istituzionale (artt. 2, 3 e 17 della l.r. 40/1987);

- il finanziamento dell'Istituto regionale è assicurato, tra l'altro, attraverso “...*proventi derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici*”, intendendosi per essi “... *le risorse finanziarie derivanti dall'attività istituzionale, a titolo esemplificativo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa*” (art. 21, commi primo, lett. c) e 1 bis della l.r. 40/1987);
- il Garante ai sensi della l.r. 28/2002 è competente, tra l'altro, a promuovere “... *la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o curatori nominati*” (art. 2, co. 1, lett. e));
- tra gli interventi che la Regione sostiene e promuove, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo), figura anche la “... *organizzazione di corsi di formazione per gli educatori in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web*” (art. 2, co. 3, lett. c));
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale CM/Rec (2018)8 riconosce che la giustizia riparativa¹ “... *richiede competenze specifiche, codici di buone prassi e formazione accreditata*”;
- è interesse del Garante, in coerenza con le sue funzioni come prima ricordato, promuovere la realizzazione di percorsi formativi per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) nonché quelli per tutori volontari degli altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile;

¹ Intendendosi per essa, sempre ai sensi della CM/Rec (2018)8, qualsiasi processo, a complemento dei procedimenti penali tradizionali, o in alternativa a essi, “...*che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale*”, detto “facilitatore”.



A.C. JEMOLO
 ISTITUTO REGIONALE
 DI STUDI GIURIDICI
 DEL LAZIO



- è istituito e tenuto, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, l’Elenco dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati ex articolo 11, comma 1 della l. 47/2017;
- il Protocollo d’intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Roma e il Garante, sottoscritto in data 1° agosto 2017, stabilisce, ai fini dell’individuazione dei cittadini da iscrivere nel richiamato Elenco dei tutori volontari, che il secondo si impegni, in particolare:
 - a selezionare, previa divulgazione di un avviso pubblico funzionale alla raccolta delle candidature, i candidati disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori (quando la tutela riguarda fratelli o sorelle);
 - a formare i candidati selezionati, nel rispetto delle “Linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” predisposte dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (acquisite al prot. CRL RU 11881.I. del 26 maggio 2017);
- il Protocollo d’intesa tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Componenti del progetto Famiglia, Minori e Immigrazione e il Garante, stipulato in data 2 maggio 2018, stabilisce che le parti si impegnino ad attivare un percorso di collaborazione finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati e al supporto legale e all’orientamento dei tutori stessi;
- il Protocollo di intesa tra il Tribunale Ordinario di Roma-Nona Sezione Civile-Ufficio del Giudice Tutelare e il Garante, stipulato in data 26 febbraio 2019, prevede che il secondo si impegni a curare la formazione e l’aggiornamento di volontari disponibili a svolgere la funzione di tutore in tutti i casi in cui la legge richiede la nomina a favore di persone di età minore presenti sul territorio regionale;
- con la nota prot. CRL RU 13283 dell’11 agosto 2020 la Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Roma, sulla base del richiamato Protocollo d’intesa sottoscritto in data 1° agosto 2017, segnala al Garante “... *l’urgente necessità di implementare il numero di iscritti nell’elenco di privati cittadini disponibili ad assumere l’Ufficio di*



A.C. JEMOLO
ISTITUTO REGIONALE
DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO



- tutore di minori stranieri non accompagnati istituito presso ...”* in considerazione dell’incremento delle presenze dei minori stessi nel territorio regionale e, in tale direzione, rappresenta l’esigenza di avviare la formazione di ulteriori tutori volontari;
- l’Istituto regionale e il Garante, in ragione ciascuno di un interesse pubblico diretto, attuale e corrispondente, come da richiamata normativa, alle rispettive finalità istituzionali, si impegnano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, a stipulare il presente accordo per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
 - il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 non rientra, ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, nell’ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto: regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti; implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute; non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. Delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567);
 - più esattamente, sempre con riferimento all’articolo 5, comma 6 del d.lgs. 50/2016, al presente accordo non si applica il decreto legislativo stesso in quanto concluso *“esclusivamente”* tra due amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto di *“... tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;*



A.C. JEMOLO
ISTITUTO REGIONALE
DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO



TUTTO CIO' CONSIDERATO

LE PARTI (ISTITUTO REGIONALE E GARANTE)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente accordo, di seguito “Convenzione”, si attiva una collaborazione tra l’Istituto regionale e il Garante (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) diretta alla valutazione di esigenze formative e modalità di soddisfacimento delle stesse, all’individuazione e alla realizzazione di attività formative mirate, di attività di ricerca e studio nonché di pubblicazioni in ambiti di interesse comune e connesse alle attività stesse.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1. L’oggetto della collaborazione, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare quale forma di ristoro delle spese sostenute dall’Istituto regionale per tutta la durata della Convenzione, consiste nella progettazione, organizzazione e realizzazione di attività formative per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, per tutori volontari di altri minori presenti sul territorio regionale, per curatori e per esperti in giustizia riparativa, bullismo e devianza minorile nonché nello svolgimento di attività di ricerca e studio e nella produzione di pubblicazioni concernenti le materie stesse.

2. Relativamente alle attività formative di tutori volontari, esse concernono in particolare lo svolgimento di corsi di formazione per:

- a) tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, con attività didattica di complessive 30 ore per ciascun corso, rivolta a un massimo di n. 50 candidati, secondo programmi definiti e concordati in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 3;
- b) tutori volontari degli altri minori presenti sul territorio regionale, con attività didattica di complessive 8 ore per ciascun corso, rivolta a un massimo di n. 50 candidati, secondo programmi definiti e concordati in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 3.

3. Le attività di formazione di cui al comma 2 sono rivolte ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata un'adeguata conoscenza della lingua italiana). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa relativa al soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in merito alle attività di eventuale tutore volontario. L'attività di verifica del possesso di tali ultimi requisiti, così come qualunque altra attività diretta, anche attraverso colloqui funzionali, a individuare i soggetti da ammettere ai corsi di formazione viene svolta dalla struttura amministrativa di supporto al Garante;
- b) residenza in Italia;
- c) aver compiuto il 25° anno di età;
- d) essere in possesso del diploma di scuola superiore secondaria;
- e) essere nel godimento dei diritti civili e politici;
- f) non aver riportato condanne penali e non avere in corso penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza personale o di prevenzione;
- g) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 350 del codice civile e, in particolare, consequenzialmente, avere la libera amministrazione del proprio patrimonio, essere in possesso della responsabilità genitoriale, non essere iscritto nel registro dei falliti;
- h) non essere stato rimosso da altra tutela;
- i) avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale;
- l) avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di tutore;

- m) eventuali e ulteriori specifici requisiti richiesti in relazione al tipo di formazione attivata, indicati nei rispettivi avvisi pubblici.

Art. 3

(Commissione paritetica)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione è costituita una Commissione paritetica composta dai quattro membri, di cui due in rappresentanza dell'Istituto regionale e due in rappresentanza del Garante, di seguito indicati:

- a) per l'Istituto regionale, la dott.ssa Arcangela Galluzzo, in qualità di Direttore *pro tempore* dello stesso, e la dott.ssa Angela Lardieri ovvero altro dipendente dal primo successivamente individuato;
- b) per il Garante, il dott. Massimo Messale, in qualità di dirigente *pro tempore* della struttura amministrativa di supporto al Garante stesso, e la dott.ssa Alessandra Botta ovvero altro dipendente dal primo successivamente individuato.

2. La Commissione paritetica provvede, in particolare, a:

- a) definire i contenuti e le modalità di attuazione delle attività previste dall'articolo 2;
- b) definire e curare la pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle attività formative oggetto della presente Convenzione;
- c) selezionare i docenti delle varie materie individuandoli tra quelli iscritti all'Albo dei docenti dell'Istituto Jemolo;
- d) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative e i risultati conseguiti;
- e) individuare le misure da adottare per la risoluzione di problematiche eventualmente evidenziate.

Art. 4

(Adempimenti delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a progettare, organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione di cui all'articolo 2 nonché le altre attività ivi previste, secondo programmi e modalità

concordati in sede di Commissione paritetica.

2. Le Parti convengono di collaborare alle scelte tecnico-scientifiche degli interventi, alla progettazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e alla cura degli aspetti amministrativi degli stessi.

3. Al fine di garantire una maggiore partecipazione i corsi di formazione sono realizzati online mediante le piattaforme informatiche individuate dall'Istituto regionale ovvero in presenza presso le sedi opportunamente attrezzate messe a disposizione dallo stesso.

4. Le Parti convengono che i costi che l'Istituto regionale sostiene nella prima fase di attuazione della presente Convenzione, anche alla luce del piano dei costi per le attività formative di cui all'Allegato A alla stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non possono eccedere l'importo di euro 50.000.00 (euro cinquantamila/zerozero).

Art. 5

(Versamento del ristoro)

1. Gli importi che il Garante versa, a titolo di ristoro delle spese sostenute, all'Istituto regionale, presuppongono da parte di quest'ultimo:

- a) la conclusione delle attività formative;
- b) la presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute, sulla base dei costi indicati nell'Allegato A alla presente Convenzione.

2. Gli importi a titolo di ristoro di cui al comma 1 sono versati dal Garante all'Istituto regionale entro 60 giorni dalla produzione completa della documentazione prevista nel comma stesso. Per tali importi non trova applicazione l'IVA, in quanto sono erogati nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e, dunque, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali:

— “... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente

senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (co. 1);

- non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito “... *i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ... per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi” (co. 3, lett. b)).*

Art. 6

(Responsabili della Convenzione)

1. Il responsabile della Convenzione per l'Istituto regionale è il Direttore *pro tempore* dello stesso, mentre per il Garante è il Direttore *pro tempore* del servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia”.

Art. 7

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha validità di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, fatta salva l'ultimazione delle attività avviate durante la sua vigenza.

2. Prima della scadenza di cui al comma 1 è possibile procedere al rinnovo della Convenzione nei termini previsti e concordati dalle Parti.

Art. 8

(Risoluzione dispute)

1. Eventuali disaccordi nell'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sono risolti amichevolmente tra le Parti. In caso di mancato accordo il giudice competente è il Foro di Roma.



A.C. JEMOLO
ISTITUTO REGIONALE
DI STUDI GIURIDICI
DEL LAZIO



Art. 9

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente Convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.
2. La presente Convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni altra convenzione già sottoscritta tra le Parti che persegua le medesime finalità.

Letto approvato e sottoscritto in Roma, il

PER L'ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "A.C. JEMOLO"
FIRMATO DIGITALMENTE.

La Direttrice f.f. dott.ssa Arcangela Galluzzo

PER IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
FIRMATO DIGITALMENTE.

Il Direttore del servizio "Organismi di controllo e garanzia"
Dott. Aurelio Lo Fazio

ALLEGATO A

PIANO DEI COSTI PER I CORSI PER TUTORI VOLONTARI DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, TUTORI VOLONTARI DI MINORI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE, CURATORI, ESPERTI IN GIUSTIZIA RIPARATIVA, BULLISMO E CYBER-BULLISMO DI CUI ALLA CONVENZIONE ANNO 2022.

TIPOLOGIA DI SPESA Per i corsi in modalità telematica	COSTO ORARIO PER DOCENTI CON FATTURA	COSTO ORARIO PER DOCENTI CON RICEVUTA OCCASIONALE	COSTO ORARIO MASSIMO
Docente	€ 120,00	€ 120,00 + oneri riflessi	€ 130,20
Tutor		€ 25,00 + oneri riflessi	€ 27,125
TOTALE COSTO ORARIO			€ 157,325

COSTI per attività di supporto al corso in modalità telematica	€ 50,00 ad edizione
--	---------------------